

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI SETTEMBRE ●●●

20 MERCOLEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 21 agosto scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2017 (contribuenti trimestrali);
 - i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 21 agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
 - i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 21 agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell'Iva a saldo per il 2016 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI 2017), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2017;
 - i contribuenti interessati dalla proroga riportata nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 29/2017 a pag. 28 che non hanno versato entro il 21 agosto scorso, in tutto o in parte, le imposte dovute in base al modello REDDITI 2017 con la maggiorazione dello 0,4%;
 - i contribuenti Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello REDDITI 2017, non hanno versato entro il 21 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
- Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo

non superiore a 14 giorni (cioè entro il 4-9-2017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

25 LUNEDÌ
ENPAIA**Denuncia e versamento contributi.**

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.**

Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di agosto.

Si ricorda che i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un

ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.

Si ricorda, inoltre, che dal periodo d'imposta 2017 è stato soppresso l'obbligo di invio dell'elenco Intrastat (modello Intra-2) relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea; l'eliminazione di tale obbligo è stata disposta con l'art. 4, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016). Tuttavia, con il decreto legge n. 244 del 30-12-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30-12-2016) convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 27-2-2017 (S.O. n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28-2-2017), gli effetti della soppressione sono posticipati di un anno, come anticipato nel comunicato stampa congiunto Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat del 17-2-2017 consultabile sul sito www.agenzia dogane.gov.it

28 GIOVEDÌ**IMU E TASI**

Tardiva presentazione dichiarazione per variazioni 2016. Coloro che non hanno presentato ai competenti comuni, entro il 30-6-2017, la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2016, possono regolarizzare l'omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal termine originario beneficiando della sanzione ridotta pari al 10% dell'imposta dovuta (un decimo della normale sanzione del 100%) con un minimo di 5 euro.

Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Considerate le novità, le complessità e i numerosi casi di esclusione della scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai regolamenti comunali, ove istituiti, ai numerosi chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze consultabili sul sito www.finanze.it e ai numerosi articoli finora pubblicati di cui l'ultimo su *L'Informatore Agrario* n. 24/2017 a pag. 30.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 CON MODELLO CARTACEO

Tardiva presentazione in posta. Coloro che non hanno presentato entro il 30-6-2017, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016 redatta su modello REDDITI 2017 cartaceo, possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario beneficiando della sanzione ridotta a 25 euro (un decimo della sanzione normale di 250 euro). La presentazione del modello REDDITI 2017 cartaceo interessa i contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè coloro che non possono presentare il modello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

È comunque sempre possibile presentare nei termini la dichiarazione in via telematica entro il 31-10-2017; l'invio telematico può avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio. Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI 2017, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 18/2017 a pag. 30, nel quale viene spiegato come consultare online la Guida a REDDITI 2017, n. 26/2017 a pag. 31 e n. 29/2017 a pag. 28.

29 VENERDÌ**PAC****Presentazione dichiarazione integrativa per l'accesso alla riserva nazionale.**

I produttori agricoli che nella domanda unica Pac 2017 hanno presentato richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale, devono entro oggi presentare una dichiarazione integrativa con le informazioni di dettaglio per la corretta esecuzione dei controlli istruttori da parte di Agea o dell'Organismo pagatore competente per territorio.

Si veda al riguardo la circolare Agea prot. n. 59390 del 18-7-2017.

Si consiglia di rivolgersi al proprio Caa (Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è tenuto il fascicolo aziendale.

Rimandiamo, inoltre, i lettori alle molteplici istruzioni operative fornite da Agea, consultabili sul sito www.agea.gov.it, e ai molti articoli fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista, in particolare la Guida Pac 2017, pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 12/2017 a pag. 31, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 30/2017 a pag. 13.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2017;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-8-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l'art. 7 quater, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

30 SABATO**MODELLO 730/2017**

Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2017 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2016, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) o i professionisti abilitati, possono, entro oggi, rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2017.

La richiesta di volere versare un minore acconto Irpef (a esempio perché si sono avute, o si presume di avere, maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2017), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) indicando eventualmente l'importo che si ritiene di versare.

SOCIETÀ**Trasformazione agevolata in società semplice o assegnazione-cessione agevolata di beni immobili e mobili.**

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice e di capitali che intendono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015), devono entro oggi predisporre i relativi atti. Si ricorda che il termine originario, già scaduto il 30-9-2016, è stato riaperto a oggi con l'art. 1, comma 565, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016).

Data la particolarità della scadenza si rinvia, tra le altre, alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2016 e n. 37/E del 16-9-2016 e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 26/2016 a pag. 30.

PUBBLICITÀ

Pagamento 4ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale quarta e ultima rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.